

n. 4 – 2 maggio 2019

FORMAZIONE GRADUATORIA IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Quando due partecipanti a un concorso ottengono lo stesso punteggio finale, come si formula la graduatoria alla luce dei criteri di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994? Le categorie di cui al comma 4 hanno la stessa "forza" e, quindi, devono sempre considerarsi le ulteriori categorie di cui al comma 5?

Il quesito posto fa riferimento ad una graduatoria di merito nella quale due candidati, che hanno ottenuto lo stesso punteggio finale, hanno dichiarato di ricadere uno nella categoria di cui al punto n. 17 e l'altro in quella di cui al punto n. 18 elencate nel comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi" all'art. 5, comma 4, individua "le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli", prevedendo al n. 17 "coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso" ed al punto n. 18 "i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico".

Il successivo comma 5 stabilisce che "a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età" (il criterio originario della "maggiore età" è stato modificato con quello della "minore età" dall'art. 3 della Legge n. 127/1997).

Secondo la giurisprudenza "le cause di preferenza elencate dal n. 1 al n. 20 del comma 4 dell'art. 5 [...] sarebbero indicate [...] secondo l'ordine di priorità fissato dalla norma mediante la numerazione progressiva [...]. Spinge a tale conclusione anche l'agevole constatazione che l'ordine di elencazione risponde ad un'evidente differenziazione di rilevanza delle varie cause indicate" (TAR Catanzaro, sezione II, 17 dicembre 2011, n. 1613). L'ordine previsto dal suddetto elenco ha dunque "carattere tassativo" (cfr. TAR Palermo, sezione II, 8 luglio 2010, n. 8359).

Il TAR Lazio, con sentenza 14 giugno 2018, n. 6681, ha statuito che in prima analisi è necessario compiere uno "screening" relativo all'elenco dei criteri di **preferenza** del comma 4 e solo se persiste ancora una situazione di parità - riguardante i punteggi ottenuti nelle prove di esame e nei titoli di preferenza - si procede alla valutazione dei criteri di **precedenza** di cui al comma 5, criteri posti anche questi in rigoroso ordine di vaglio.

La valutazione dei criteri sia di preferenza (dal n. 1 al n. 20 del comma 4) sia di precedenza (dalla lettera a) alla lettera c) del comma 5) è sottoposta ad una duplice condizione di ammissibilità secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994:

- presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli (di riserva, di preferenza e precedenza) entro il termine perentorio di 15 giorni dall'espletamento della prova orale, termine "avente natura decadenziale";
- possesso dei requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato che partecipa ad un concorso pubblico deve prestare particolare attenzione alle disposizioni previste dal bando sul possesso dei titoli di preferenza e precedenza nel caso in cui si venisse a creare una situazione di parità di punteggio con altri concorrenti (ad esempio: indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione, modalità di attestazione del possesso, termini di presentazione etc..).



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

Con riferimento al quesito posto, per la formulazione della graduatoria in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R n. 487/1994 si devono considerare in prima battuta i titoli di preferenza indicati nel comma 4 e successivamente i titoli di precedenza indicati nel comma 5, entrambi secondo l'ordine di priorità di elencazione normativa. I criteri di precedenza di cui al comma 5 sono applicabili soltanto in via residuale ovvero solo quando, all'esito delle operazioni di valutazione delle prove e dei titoli di preferenza, permangono casi di ex equo fra i candidati.